

Prot. n. 32073

Roma, 1 5 NOV. 2017

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 81

Allegati: 1

All'Ufficio di Gabinetto

dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID VIP: 3131]

(dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate (territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica A1805A - Settore Difesa del Suolo (difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto:

BARBARESCO e CASTAGNITO (CN) – Impianto idroelettrico mediante ricostruzione di sbarramento fluviale esistente ad uso irriguo con innalzamento abbattibile ad uso idroelettrico e centrale in corpo traversa.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA) Proponente: Società Tanaro Power S.p.A.

Trasmissione parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale ABAP. Comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

e, p.c.
All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS

(ctva@pec.minambiente.it)



ità culturali



e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette il parere tecnico istruttorio negativo motivato (prot. n. 32072 del 15 / 11 /2017) espresso da questa Direzione generale ABAP nell'ambito del procedimento di VIA attivato dalla Società TANARO Power S.p.A. per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. *n*, del DM-MiBACT n. 44/2016.

Tanto si comunica anche a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, il quale potrà quindi provvedere, ove ne ricorreranno le condizioni, all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90.

Si rimane a disposizione per ogni informazione in merito.

Il Responsabile del Procedimento U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer (tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V Arch. Roberto Banchini



L DIRETTORE GENERALE aterina BON VALSASSINA



Prot. n. 32072

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 81

Allegati:

Roma. '1 5 NOV. 2017

All'Ufficio di Gabinetto

dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale

[ID_VIP: 3131]

(dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate (territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica A1805A - Settore Difesa del Suolo (difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto:

BARBARESCO e CASTAGNITO (CN) – Impianto idroelettrico mediante la ricostruzione di sbarramento fluviale esistente ad uso irriguo con innalzamento abbattibile ad uso idroelettrico e centrale in corpo traversa.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA) Proponente: Società Tanaro Power S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID VIP: 3131]

(ctva@pec.minambiente.it)



Servizio V — "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 — FAX 06/6723.4416
www.beap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: moac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC — Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il DM n. 44 del 23/01/2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016), la cui entrata in vigore è stabilita al 26/03/2016, previa l'individuazione dei responsabili dei nuovi Uffici centrali e periferici interessati.

VISTA la Circolare n. 57 del 18/03/2016 della Direzione generale Organizzazione, avente ad oggetto "D.M. 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208".

VISTA la Circolare n. 14 del 25/03/2016, prot. n. 5338, del Segretariato Generale, recante "Decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa".

VISTO il DPCM 29 aprile 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore



Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo

e del turismo "Tutela del paesaggio"



Generale Dr. ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403.

CONSIDERATO che il 30/06/2016 si è provveduto alla sottoscrizione dei contratti relativi all'assegnazione dei responsabili dirigenziali dei nuovi Uffici centrali e periferici di livello non generale del MiBACT istituiti con il DM n. 44 del 23/01/2016, la cui decorrenza risulta differentemente modulata tra quelli afferenti ai nuovi Servizi della Direzione generale ABAP e alle nuove Soprintendenze ABAP.

CONSIDERATO, pertanto, che il nuovo quadro organizzativo del MiBACT come delineato dal DM n. 44 del 23/01/2016 risulta attualmente efficace per i settori disciplinari di competenza della Direzione generale ABAP.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Società TANARO Power S.p.A. con nota del 14/08/2015 (pervenuta il 19/08/2015) ha presentato istanza anche a questo Ministero "... al fine di espletare la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione ..." del progetto di un Impianto idroelettrico mediante la ricostruzione di sbarramento fluviale esistente ad uso irriguo con innalzamento abbattibile ad uso idroelettrico e centrale in corpo traversa sul Fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (CN).

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 14/08/2015 (pervenuta il 19/08/2015) ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla suddetta istanza di pari data.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con nota prot. n. 27088 del 24/08/2015, nel riscontrare la suddetta nota della proponente del 14/08/2015, ha comunicato di non poter procedere alla pubblicazione della documentazione pervenuta in quanto la Società proponente ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Amministrazione competente, di non procedere a rendere pubblici alcuni dei contenuti del progetto, rimanendo pertanto "... in attesa di indicazioni in merito da parte di codesta autorità ministeriale o di nota di rettifica da parte di codesta Società proponente ...".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-23191 del 15/09/2015, in riferimento alla richiesta del proponente di non procedere alla pubblicazione di alcuni elaborati del progetto per motivi di segreto industriale o commerciale, ha chiesto alla Società Tanaro Power S.p.A. di fornire "... ulteriori e consoni dati tecnici che specifichino [le] ragioni della richiesta tutela del segreto industriale e commerciale da fornire ...", in difetto della quale relativa comunicazione avrebbe proceduto nei termini di legge a sospendere il procedimento.

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 16/09/2015 (pervenuta il 17/09/2015) ha comunicato di rinunciare alla richiesta di non pubblicare una parte della documentazione posta a corredo dell'istanza di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-24174 del 28/09/2015 ha comunicato che "... è stato completato positivamente l'esame preliminare di competenza della scrivente in merito alla procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ...".



3

dei beni e della



CONSIDERATO che l'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio con nota prot. n. 23288 del 30/09/2015 ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai competenti Uffici centrali e periferici di questo Ministero:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze di settore che la Società TANATO POWER S.p.A. con istanza del 14/08/2015 (pervenuta il 19/08/2015) ha chiesto l'avvio del relativo procedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale – VIA.

Con la suddetta istanza la Società Tanaro Power S.p.A. ha trasmesso alla scrivente e a codeste

Soprintendenze una copia cartacea e digitale dei relativi allegati.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'esito positivo della verifica preliminare di competenza in merito alla procedibilità della suddetta istanza con nota n. DVA-2015-24174 del 28/09/2015.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [e del mare], evidenziando che il progetto di cui trattasi trova la propria localizzazione nelle identiche aree interessate dal progetto ID_VIP 2632 - ancora in corso d'istruttoria - relativo ad una istanza della Società EDISON S.p.A. e pertanto i due progetti non possono che essere considerati tra loro alternativi, si chiede se nel procedimento VIA si debba tenere in considerazione tale aspetto, ovvero se lo stesso aspetto debba essere valutato unicamente nei successivi procedimenti concessionari ed autorizzatori di competenza non statale.

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione Generale, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto

in argomento.

Qualora codeste Soprintendenze dovessero riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato dal proponente con l'istanza, devono comunicarlo a questa Direzione generale entro 30 giorni dal ricevimento della presente, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri, ovvero della richiesta di documentazione integrativa, di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:

piero.aebischer@beniculturali.it).

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

La Soprintendenza Archeologia del Piemonte avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione generale, anche alla Direzione generale Archeologia al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione generale Archeologia si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea depositata presso questa Direzione generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416 www.beap.beniculturali.it



Alla medesima Direzione generale Archeologia si chiede, una volta ricevuto il parere endoprocedimentale – ovvero, la richiesta di documentazione integrativa - da parte della competente Soprintendenza Archeologia, di trasmettere alla scrivente il proprio parere ai sensi del DPCM 29/08/2014, n. 171.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-24758 del 02/10/2015, a riscontro della suddetta nota del 30/09/2015, ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS "... di valutare tali osservazioni nonché di considerare nell'istruttoria tecnica eventuali impatti cumulativi tra i due progetti ...", richiesta rinnovata anche con nota prot. n. DVA-2015-25613 del 14/10/2015.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-25954 del 16/10/2015 ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e, per conoscenza, all'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio tre note della Provincia di Cuneo relative ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica sia per il progetto di cui trattasi e quello di altro proponente localizzato nello stesso ambito territoriale e pertanto tecnicamente incompatibile, al fine di un reciproco coordinamento con l'Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale in sede statale.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-27756 del 05/11/2015 ha comunicato l'avvenuto perfezionamento e quindi procedibilità dell'istanza del 14/08/2015 relativa all'approvazione del Piano di Utilizzo Terre, trasmettendo i documenti dello stesso Piano alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS per l'acquisizione del relativo parere.

CONSIDERATO che **l'ex Soprintendenza Archeologia del Piemonte** con nota prot. n. 9118 del 30/10/2015 ha chiesto documentazione integrativa per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo Ufficio dalla società Tanaro Power SpA con nota del 07.10.2015 (assunta al protocollo con il n. 8420 del 12.10.2015), a integrazione della precedente nota del 14.08.2015, assunta al protocollo con il n. 6874 del 20.08.2015, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio prot. n. 23288 (34.19.04/fasc. BeAP 428) del 30.09.2015, assunta agli atti con prot. n. 8187 del 02.10.2015, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19.03.2010 dell'ex Direzione Generale PBAAC.</p>

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Vista la documentazione progettuale pervenuta e l'area oggetto d'intervento, si rappresenta la necessità per questo Ufficio di richiedere la seguente documentazione integrativa:

- 1. la Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i., artt. 95 e 96). La suddetta richiesta è motivata al fine di poter esprimere, per quanto di competenza, le proprie valutazioni in ottemperanza a quanto richiesto.
- 2. Si richiede inoltre che la relazione sopracitata sia comprensiva di un approfondimento di carattere paleontologico. La suddetta richiesta è motivata dalla necessità di orientare la



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416 5



progettazione definitiva al fine di tutelare i beni paleontologici dell'area; l'asta del fiume Tanaro, in particolare nel tratto Albese, è infatti ricca di fossili ben conservati, come dimostrano i rinvenimenti avvenuti all'interno dell'alveo in passato e anche recentemente.

Questo Ufficio, viste le richieste di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio con nota prot. n. 27394 del 09/11/2015 ha comunicato quanto segue all'ex Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 23288 del 30/09/2015, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologia che la competente Soprintendenze Archeologia con nota prot. n. 9118 del 30/10/2015 (allegata alla presente per facilità di lettura, benché già indirizzata a codesta Direzione generale) ha richiesto la trasmissione da parte della proponente di documentazione integrativa per l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza.</p>

Nel merito si ritiene di dovere evidenziare a codesta Direzione generale che il progetto di cui trattasi non risulta essere soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto sopra e considerato che le determinazioni chieste in merito dall'Ufficio periferico di cui sopra benché rivolte alla scrivente risultano in verità non ricomprese tra quelle di propria competenza, si chiede a codesta Direzione generale Archeologia di voler condividere la suddetta richiesta di documentazione integrativa e di confermare, pertanto, le richieste ivi contenute, producendo le medesime direttamente alla Società Tanaro Power S.p.A. e tenendo informata la scrivente degli esiti conseguenti.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale Archeologia con nota prot. n. 11956 del 31/12/2015 ha richiesto quanto segue all'ex competente Soprintendenza archeologia:

< Si fa riferimento alla nota prot. n. 9118 del 30.10.2015 di codesta Soprintendenza con la quale si richiedeva la documentazione integrativa per l'istruttoria.

Atteso che, come già rilevato dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio nella nota prot. 23288 del 30.09.2015, l'area interessata dalle opere in epigrafe è la medesima interessata da un analogo progetto in corso di istruttoria, proposto dalla Società Edison S.p.A., per il quale codesto Ufficio aveva espresso valutazione favorevole, si chiede a codesta Soprintendenza di voler comunicare le motivazioni sottese al mutamento del parere di competenza.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio con nota prot. n. 601 del 12/01/2016 ha comunicato quanto segue all'ex Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 27394 del 09/11/2015 con la quale si era chiesto il parere di codesta Direzione generale Archeologia, è quindi pervenuta da quest'ultima il 31/12/2015 (prot. n. 11956) una richiesta di "precisazioni" al competente Ufficio periferico.</p>

Si deve giocoforza evidenzia a codesta Direzione generale Archeologia l'urgenza della definizione della questione di cui trattasi per il proseguo del procedimento, stante anche la riunione in merito già convocata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) del MATTM per il 21/01/2016 (nota prot. n. CTVA-2015 4557 del 30/12/2015), durante la quale pertanto si dovrà



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416 www.beap.beniculturali.it



rendere edotta anche la proponente di quanto eventualmente richiesto ad integrazione dal competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Con l'occasione, si invita codesta Direzione generale Archeologia a voler considerare anche la necessità di dover partecipare direttamente alla suddetta riunione presso la CTVA, al fine di esporre direttamente le proprie valutazioni in merito sia alla proponente che alle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

Si deve confidare, per le ragioni sopra esposte, in una rapida definizione della suddetta questione >. CONSIDERATO che l'ex Soprintendenza Archeologia del Piemonte con nota prot. n. 228 del 13/01/2016 ha comunicato le seguenti precisazioni:

< In riferimento al progetto in argomento e alla richiesta di codesta Direzione Generale con nota prot. 11956 del 31/12/2015, assunta agli atti con prot. 10973 del 31/12/2015, si forniscono le seguenti precisazioni, premettendo che l'area del fiume Tanaro compresa tra i Comuni di Barbaresco e Castagnito è stata interessata, negli ultimi anni, da due diversi progetti di impianti idroelettrici, presentati (come spesso avviene per impianti analoghi) da due diversi proponenti/competitors:</p>

primo proponente: Società Edison S.p.A. Alla realizzazione dell'opera questa Soprintendenza aveva espresso parere favorevole (prot. 10689 dei 26/11/2014), condizionandolo all'assistenza archeologica e paleontologica, una volta effettuate le opportuno valutazioni sulla relazione archeologica e paleontologica allegata al progetto, comprensiva di survey purtroppo effettuata in periodo non ottimale a causa della consistente copertura vegetazionale delle sponde fluviali. Sul progetto medesimo la competente Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ha formulato il proprio parere tecnico istruttorio, favorevole con prescrizioni, con nota 4101 del 19/02/2015, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Piemonte;

secondo proponente: Società Tanaro Power S.p.A. L'iter autorizzativo è ancora in corso e per tale progetto il proponente ha incaricato la Ditta Co.r.a. Società cooperativa di ricerca archeologica della redazione della "Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico". Questa Soprintendenza ha formulato autorizzazione alla consultazione degli archivi e alla realizzazione delle survey per la redazione esaustiva della VPIA con nota prot. 7729 del 18/09/2015. Per entrambi i progetti il funzionario responsabile dell'istruttoria per l'Ufficio scrivente è la dott.ssa Sofia Uggè.

Si deve segnalare che questo secondo progetto presenta, rispetto a quello del primo proponente Edison S.p.A., e pur nella pressoché coincidente ubicazione, alcune differenze per quanto attiene l'interferenza con il sottosuolo, con un diverso impatto delle costruzioni in alveo e su sponda e nelle stesse caratteristiche dell'impianto (ad es. diversa lunghezza e modalità costruttiva della scala di risalita dell'ittiofauna; più modeste differenze nel percorso e nella lunghezza del cavidotto).

Da ciò conseguono profondità diverse di scavo in un'area con un potenziale rischio archeologico medio-alto e un rischio paleontologico alto, essendo l'asta dei fiume Tanaro ricca di fossili ben conservati, come dimostrano i rinvenimenti avvenuti all'interno dell'alveo in passato e altri molto recenti (mastodonte proboscidato in Tanaro/Comune di S. Vittoria, con relazione paleontologica in fase di consegna).

Proprio in considerazione dell'elevato potenziale paleontologico dell'area, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione e garantire la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti paleontologici, questa Soprintendenza, in ottemperanza anche alle recenti raccomandazioni di codesta Direzione per l'attenta applicazione dell'archeologia preventiva, ha ritenuto necessario richiedere che, preliminarmente all'avvio delle opere, fosse eseguito un programma di survey e di accertamenti,



7

del beni e delle attività culturali e del turismo



realizzato da operatori paleontologi e archeologi di provata esperienza (richiesta esplicitata nel parere endoprocedimentale prot. 9118 del 30/10/2015), stante il fatto che nelle survey effettuate in occasione della VPIA presentata dal primo proponente (Società Edison S.p.A.) non era stato possibile evidenziare, nei settori prospicenti l'alveo, il contatto tra le ghiaie recenti trasportate dal Tanaro e i depositi compatti delle Marne di S. Agata Fossili, né effettuare analisi in loco del substrato marnoso, a causa della recente copertura di ghiaie alluvionali.

Trattandosi di problematiche frequentemente incidenti sull'attività della Soprintendenza, si approfitta dell'occasione per riformulare la richiesta di indicazioni già a suo tempo trasmessa con nota prot. 4394 del 29/05/2015:

- Applicabilità della VPIA alle opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili (D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 Legge 9.1.1991, n. 10). Visto anche il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna prot. 1470/10FB dell'11.05.2010, che assoggetta tali opere alla normativa degli appalti sui lavori pubblici (Legge 9.1.2010, n. 10, art. 1, comma 4), conformemente alla ratio del D. Lgs. 42/2004, art. 28, comma 4, alcune Soprintendenze, come quella piemontese, avevano ritenuto legittimo applicare il ricorso agli artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 anche alla progettazione di impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biogas ecc. e tale linea appare coincidente con le recenti sollecitazioni di codesta Direzione, formulate in alcune riunioni prodromiche alla emanazione delle previste Linee-Guida sull'archeologia preventiva. Di diverso avviso è la Direzione generale Belle Arti e Paesaggio- Servizio III la quale, proprio in relazione al progetto in epigrafe, evidenzia "a codesta Direzione Generale che il progetto di cui trattasi non risulta essere soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006".
- Si richiede inoltre se la VPIA possa applicarsi, come questa Soprintendenza ha sinora ritenuto, anche alle aree a potenziale interesse paleontologico particolarmente frequenti in Piemonte in territori a tradizionale vocazione mineraria (cave di sabbia e inerti; marne etc.) (Astigiano, Biellese. Novarese etc.), suscettibili di rinvenimenti di grande interesse.

Altra questione che si ritiene di sottoporre a valutazione di codesta Direzione riguarda proprio i numerosi progetti relativi ad energie rinnovabili proposti in concorrenza sulle stesse aree e presentati alla Soprintendenza dai singoli competitors, il più delle volte in concomitanza tra loro o, come in questo caso, con lasso temporale più ampio: per tali progetti la Regione o la Provincia, in sede di Conferenza dei Servizi, richiedono la formulazione del parere di competenza archeologica per il singolo iter autorizzativo. In generale, ma soprattutto quando vi sia contestualità, questa Soprintendenza ha ritenuto sino ad oggi (e il caso in questione è un esempio) di non potersi esimere dal richiedere, ove non sia già allegata, la redazione della VPIA a tutti i competitors, con una evidente ma inevitabile duplicazione della documentazione.

Si comunica, infine, che questo Ufficio parteciperà al sopralluogo convocato in data 14 gennaio p.v. dalla Regione Piemonte - Settore Difesa del Suolo, al fine di discutere l'analisi contestuale dello stato di fatto del progetto dell'impianto idroelettrico in oggetto e di analogo progetto localizzato nel Comune di Alba, presentato sempre dalla Società Tanaro Power S.p.A. >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio con nota prot. n. 1223 del 20/01/2016 ha comunicato quanto segue all'ex Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 601~del12/01/2016, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologia che la competente Soprintendenz[a]



attività culturali

Servizio

e del turismo Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 8



Archeologia con nota prot. n. 228 del 13/01/2016 (allegata alla presente per facilità di lettura) ha comunicato le "precisazioni" già richieste da quest'ultima con nota prot. n. 11956 del 31/12/2015.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Direzione generale Archeologia di voler esprimere, ai sensi del DPCM n. 171/2014, il proprio parere in merito all'originaria richiesta di documentazione integrativa formulata dal medesimo Ufficio periferico con nota prot. n. 9118 del 30/10/2015.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro, evidenziando la convocazione di una riunione in merito al progetto di cui trattasi per il 21 gennaio p.v. presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS >.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. CTVA-2015-4557 del 30/12/2015 ha convocato una riunione presso la propria sede per il 21/01/2016, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio.

CONSIDERATO che **l'ex Direzione generale Archeologia** con nota prot. n. 513 del 25/01/2016 ha trasmesso il seguente parere:

< Si fa seguito alla nota prot. n. 601 del 12.01.2016 di codesta Direzione Generale ed alle note prot. n. 9118 del 30.10.2015 e prot. n. 228 del 13.01.2016 di codesta Soprintendenza, con le quali, rispettivamente, si richiedeva documentazione integrativa per l'istruttoria e si fornivano a questa Direzione Generale le precisazioni richieste con la nota prot. n. 11956 del 31.12.2015.
</p>

A tale proposito si prende atto di quanto comunicato da detta Soprintendenza, relativamente alla necessità di acquisire la documentazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 163/2006, già prodotta fra gli elaborati progettuali della Edison S.p.A. relativi all'"Impianto idroelettrico 'Delle Rocche' sul fiume Tanaro", ovvero: "...che questo secondo progetto presenta, ... pur nella pressoché coincidente ubicazione, alcune differenze per quanto attiene l'interferenza con il sottosuolo, con un diverso impatto delle costruzioni in alveo e su sponda, e nelle stesse caratteristiche dell'impianto...

Da ciò conseguono profondità diverse di scavo in un'area con un potenziale rischio archeologico medio-alto e un rischio paleontologico alto, essendo l'asta del fiume Tanaro ricca di fossili ben conservati come dimostrano i rinvenimenti avvenuti all'interno dell'alveo...".

Considerato, quindi, quanto sopra esposto si concorda con la Soprintendenza competente circa la necessità di acquisire la documentazione archeologica prevista dal citato art. 95, e costituente parte integrante della documentazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. e) del D.P.R. 207/2010>.

CONSIDERATO che l'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio con nota prot. n. 2307 del 29/01/2016 ha comunicato quanto segue alla Società Tanaro Power S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 23288 del 30/09/2015, come anche alle risultanze dell'incontro svolto il 21/01/2016 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, si evidenzia a codesta Società TANARO POWER S.p.A. che questo Ministero ritiene necessario acquisire documentazione integrativa per l'espressione del proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Sig. Ministro.</p>

In particolare, si evidenzia che la Soprintendenza Archeologia del Piemonte con nota prot. n. 9118 del 30/10/2015 (allegata alla presente) ha trasmesso la propria richiesta di documentazione integrativa, la quale è stata quindi fatta propria, previa l'acquisizione di alcuni elementi informativi dal suddetto Ufficio periferico, dalla Direzione generale Archeologia con nota prot. n. 513 del 25/01/2016.



9

dei beni e delle attività culturali e del turismo



La competente Soprintendenza BeAP, per le vie brevi, ha ugualmente affermato la necessità di acquisire documentazione integrativa, che può tuttavia essere riconosciuta in quella già richiesta dalla Regione Piemonte per gli "aspetti paesaggistici" con la propria "Richiesta di integrazioni progettuali" (prot. n. 64989 del 24/12/2015, acquisita dalla stessa Regione per le vie brevi il 22/01/2016).

Per quanto sopra, questa Direzione generale Belle arti e paesaggio, condividendo la necessità di produrre la documentazione chiesta dai suddetti Uffici periferici al fine di verificare tutti i potenziali impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio come prescritto dal D.Lgs. 152/2006, chiede a codesta Società TANARO POWER S.p.A. di produrre quanto descritto nelle note allegate del 30/10/2015 e 25/01/2016 per gli aspetti di tutela archeologica e, anche a questo Ministero, dalla Regione Piemonte per gli "aspetti paesaggistici".

Si precisa, in ogni caso, che qualsiasi documentazione integrativa dovesse essere consegnata da codesta Società nel corso del presente procedimento e di quello connesso relativo al PUT [ID_VIP 3156] deve essere comunque prodotta interamente a tutti gli Uffici competenti di questo Ministero.

La consegna della suddetta documentazione integrativa dovrà avvenire secondo le modalità stabilite con la Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010 ("Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" - resa pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri").

Al fine di produrre la documentazione richiesta e prima della sua presentazione, codesta Società, se lo riterrà necessario, potrà prendere direttamente contatto con le competenti Soprintendenze di settore.

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione generale entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione integrativa le proprie definitive valutazioni endoprocedimentali sul progetto in argomento.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si chiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

La Soprintendenza Archeologia del Piemonte avrà cura di inviare copia del proprio parere endoprocedimentale, oltre che a questa Direzione generale, anche alla Direzione generale Archeologia, al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede di voler trasmettere il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 non appena ricevuto quello della competente Soprintendenza Archeologia.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.U.3915 del 16/02/2016 ha chiesto al proponente, in riferimento al progetto di cui trattasi, documentazione integrativa sulla base di quanto chiesto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con nota prot. n. 504/CTVA dell'11/02/2016.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416



CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.5791 del 02/03/2016 ha chiesto al proponente, in riferimento al Piano di Utilizzo Terre, documentazione integrativa sulla base di quanto chiesto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con nota prot. n. 718/CTVA del 26/02/2016.

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 03/03/2016 ha chiesto una proroga di sessanta giorni per la consegna della documentazione integrativa chiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.3915 del 16/02/2016.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.6554 del 09/03/2016 ha concesso alla Società Tanaro Power S.p.A. la proroga richiesta di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste il 16/02/2016 dal medesimo Ministero.

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 03/05/2016 ha chiesto una ulteriore proroga di sessanta giorni per la consegna della documentazione integrativa chiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.3915 del 16/02/2016.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.12739 dell'11/05/2016 ha concesso alla Società Tanaro Power S.p.A. l'ulteriore proroga richiesta di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste il 16/02/2016 dal medesimo Ministero.

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 12/07/2016 ha presentato la documentazione integrativa chiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da questo Ministero e dalla Regione Piemonte.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.18865 del 18/07/2017 ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS la documentazione integrativa presentata dal proponente il 12/07/2016, specificando alla stessa Commissione che rimaneva in attesa delle relative determinazioni "... in merito alla necessità di dare avviso al pubblico del deposito della documentazione integrativa".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7640 del 27/07/2017 ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza ABAP e al Servizio II delle medesima Direzione generale, oltreché per conoscenza alle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel presente procedimento:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota dell'ex Direzione generale BeAP prot. n. 2307 del 29/01/2016, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società TANARO POWER S.p.A. con nota del 12/07/2016 (pervenuta il 14/07/2016) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione integrativa chiesta con la suddetta nota del 29 gennaio u.s.</p>

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria (Aree funzionali: Paesaggio e Patrimonio archeologico) di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP (Servizio II e Servizio V), entro 60 giorni dal ricevimento della presente, il proprio definitivo parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Il suddetto parere endoprocedimentale deve essere conforme, per le rispettive parti disciplinari del Paesaggio e del Patrimonio archeologico (per le quali si farà distinto riferimento nel parere sia per la parte di valutazione che, eventualmente, prescrittiva), ai modelli allegati alla Circolare n. 5/2010 dell'ex Direzione Generale PBAAC.

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire allo scrivente Servizio V il tempestivo inoltro delle determinazioni istruttorie tecniche



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

e del turismo "Tutela del paesaggio"



di questa Direzione generale ABAP all'Ufficio di Gabinetto per le successive determinazioni dell'On. Ministro ai sensi del DM n. 44/2016.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Con l'occasione, si deve evidenziare alla Società Tanaro Power S.p.A. che la riorganizzazione di questo Ministero operata dal Decreto Ministeriale n. 44 del 23/01/2016 ha avuto compimento l'11 luglio u.s. con la nomina dei responsabili delle nuove uniche Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.

Di conseguenza sono state soppresse la competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio e la Soprintendenza Archeologia.

Il nuovo competente Ufficio periferico unico di questo Ministero ha assunto la denominazione di Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, il quale ai sensi del DM n. 44/2016 è organizzato al suo interno in sette distinte Aree funzionali, che nel caso che qui interessa risultano competenti per le parti afferenti al Paesaggio e al Patrimonio archeologico.

Ugualmente, sono stati individuati i responsabili dei nuovi Servizi interni di questa Direzione generale ABAP, di conseguenza le competenze dell'ex Servizio III Tutela del paesaggio dell'ex Direzione generale BeAP sono state assunte dal nuovo Servizio V Tutela del paesaggio.

Per quanto sopra, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) ha visto assegnarsi il seguente nuovo indirizzo di posta elettronica certificata - PEC:

- mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Lo stesso è avvenuto per il nuovo Servizio V Tutela del paesaggio:

- mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Per quanto riguarda il nuovo competente Ufficio periferico unico istituito dal DM n. 44 del 23/01/2016, lo stesso si è visto attribuire il seguente nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà prossimamente attivato – fino ad allora si dovrà fare riferimento ai pregressi indirizzi PEC delle Soprintendenze già soppresse (come indicato in indirizzo della presente nota):

- mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Per tutto quanto sopra esposto e prima dell'inoltro di qualsivoglia ulteriore documentazione in merito al progetto di cui trattasi, si evidenzia a codesta Società Tanaro Power S.p.A. la necessità di acquisire aggiornate informazioni in merito all'organizzazione periferica di questo Ministero attraverso la consultazione del relativo sito istituzionale all'indirizzo: www.beniculturali.it/Ministero/Struttura organizzativa.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche con nota prot. n. 19887 del 21/09/2016 ha chiesto al proponente informazioni in merito alla determinazione del "... volume sotteso dalla traversa ... al fine della corretta individuazione dell'Amministrazione competente ai fini dell'approvazione tecnica del progetto ai fini della sicurezza".



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416



CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche con nota prot. n. 1355 del 19/01/2017, vista la documentazione integrativa trasmessa dal proponente il 27/12/2016, ha preso atto dei relativi dati forniti determinando di conseguenza la competenza regionale per l'opera di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Regione Piemonte** con nota prot. n. 13143 del 16/03/2017 ha riscontrato la suddetta comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche dichiarando che, a seguito di specifico esame della documentazione prodotta in merito dal proponente, "... la modalità di stima del volume valutata dai Proponenti... pare corretta e di conseguenza si conferma la competenza regionale per la traversa proposta ...".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 4169 del 07/10/2016 ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la documentazione progettuale trasmessa a questo Ufficio dalla Società Tanaro Power Spa con nota del 12.07.2016, assunta al protocollo con il n. 342/E del 18.07.2016, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 7640 (34.19.04/fasc. ABAP nuovo) del 27.07.2016, assunta agli atti con prot. n. 1028 del 05.08.2016, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla circolare n. 05/2010 del 19.03.2010 dell'ex Direzione Generale PBAAC.</p>

AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1 – SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO:

1.1.A. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

Comune	Categoria Vincolo	
Barbaresco (CN)	Boschi (art. 142, comma 1, lett. G) Fiumi (art. 142, comma 1, lett. C)	
Castagnito (CN)	Fiumi (art. 142, comma 1, lett. C) Boschi (art. 142, comma 1, lett. G)	

Si evidenziano le indubbie peculiarità paesaggistiche e l'elevata panoramicità, il particolare valore paesaggistico del sito interessato dalle opere, che oltre a ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. c) e g) (fiume Tanaro e area boscata), è ricompreso all'interno della "buffer zone" ed adiacente alla "core zone: le Colline del Barbaresco" del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato",

Si sottolinea che la funzione delle buffer zone è la protezione dei valori individuati per la core zone, così come riportato nella DGR 34-6436 del 30/09/2013 "specificazione sulla protezione della buffer zone definita", con cui si prevede che gli interventi in tali ambiti debbano essere realizzati rispettando "la tutela della delle visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa" e garantendo "un alto livello qualitativo, sia come inserimento del contesto, sia come materiali da costruzione",

1.2.B Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Tra gli strumenti previsti dalla Legge Urbanistica Regionale L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", sono stati considerati dal punto di vista prescrittivo e di indirizzo i seguenti Piani:

- PTR 2011 "Piano Territoriale Regionale 2011" redatto dalla Regione;
- PPR 2009 "Piano Paesaggistico Regionale" redatto dalla Regione;



attività culturali e del turismo Servizio V – "*Tutela del paesaggio*" a di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL, 06/6723,4554 – FAX 06/67

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 13



- Piano Paesaggistico Regionale riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
- PTCP 2009 della Provincia di Cuneo;
- PRG Comune di Barbaresco.
- 1.3.C Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Ambiti di paesaggio di riferimento

Barbaresco e affacci sul Tanaro e sulla conca albese (ambito 64)-6411

Norme di Attuazione PPR

Fascia fluviale allargata e interna (art. 14);

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22);

Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Belvedere, profili paesaggistici e percorsi panoramici (art. 30)

Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti (art. 32)

Aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (art. 40) m.i. 10

1.4 C Beni Architettonici

Non sussistono, in adiacenza o nelle immediate vicinanze del progetto in esame, immobili di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04 e s.m.i.

Il sito è tuttavia collocato al centro di ampie visuali apprezzabili da diversi punti di osservazione, in primis dalla Rocca di Barbaresco con la Torre medievale, posta sulla sommità della Rocca di Barbaresco, che costituisce punto panoramico di evidente significato e luogo architettonico monumentale significativo per l'intero ambito territoriale.

- 2 –ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO
- 2.1.A Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A (intervisibilità, etc.):

Visto lo Studio di Impatto Ambientale presentato, valutate le interferenze provocate dall'opera in esame nelle diverse aree di intervento, considerati i vincoli esistenti su tali aree, si ritiene che il progetto definitivo proposto possa essere considerato compatibile con il contesto paesaggistico.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

- 1.SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO
 - 1.2. Beni archeologici

La Relazione Paesaggistica del Progetto Definitivo (elaborato A1-5-R1) risulta essere sostanzialmente esaustiva per quanto riguarda la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, nella quale, per quanto riguarda i beni archeologici, non risultano presenti decreti di vincolo.

2.ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Servizio V – "Tutela del paesage

Servizio V – "*Tutela del paesaggio*" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



2.3. Beni archeologici

2.3.b Verifiche condotte sulla Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e di quello paleontologico (elaborati da A16-1 a A16-5), redatta dalla ditta archeologica CO.R.A. su incarico del proponente e allegate al progetto (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt 95-96).

Il dossier archeologico (elaborati A16-1, A16-3 e A16-4) risulta essere sostanzialmente esaustivo per quanto riguarda le evidenze schedate; i controlli di superficie effettuati attraverso le ricognizioni (survey) su tutte le aree interessate dalle opere in progetto sono stati limitati dallo stato dei suoli, interessati da una fitta vegetazione ripariale o da incolto. Analogamente, l'osservazione delle vedute aeree per la lettura delle anomalie riconducibili a strutture interrate o a tracce del sistema centuriato risulta disturbata dai numerosi spostamenti dell'alveo.

Si condividono, inoltre, le valutazioni dei rischio archeologico medio nell'area interessata dall'intervento, che potrebbero essere elevate a medio-alto per la frequentazione antropica diffusa in questo territorio soprattutto in età romana, per la presenza di insediamenti rurali, epigrafi, nuclei di tombe e percorsi viari (collegati a punti di guado e ponti lignei per l'attraversamento del Tanaro) legati all'ager della città di Alba Pompeia, che testimoniano una vivace attività insediativa distribuita attorno a una complessa maglia stradale, composta da diverticoli afferenti ai tracciati principali. L'alto interesse archeologico è motivato inoltre dalla vicinanza con i territori di Pollentia e di Hasta e dai ritrovamenti archeologici effettuati, in passato, anche nell'alveo del Tanaro.

Beni paleontologici

Verifiche condotte sulla Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e paleontologico (elaborati da A16-1 a A16-5), redatta da paleontologo su incarico del proponente e allegata al progetto (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 95-96).

Il dossier paleontologico (elaborati A16-2 e A16-5) risulta essere sostanzialmente esaustivo per quanto riguarda l'analisi dei dati provenienti dalla bibliografia facente riferimento alle associazioni fossili dell'area in oggetto, dall'analisi dei depositi fossiliferi che la contraddistinguono e dalla documentazione raccolta durante il sopralluogo del paleontologo, nei limiti imposti dallo stato dei suoli. Infatti l'area interessata dalla maggior parte delle opere di scavo risulta a oggi ricoperta da una fitta vegetazione e difficilmente accessibile; i sopralluoghi hanno però permesso di constatare come la vegetazione si imposti su sedimi recenti e quaternari. L'analisi del substrato argillosomarnoso ha inoltre evidenziato spessore e caratteristiche delle Marne di S. Agata Fossili; nei livelli di queste ultime sono stati individuati strati ricchi di bioturbazioni e rari frammenti carbonificati di vegetali.

Si condividono, pertanto, le valutazioni del rischio paleontologico medio-alto nell'area interessata dall'intervento, in quanto le operazioni di scavo insisteranno in parte o del tutto sui depositi fossiliferi delle Marne di S. Agata Fossili, mettendo dunque in luce orizzonti di età tardo-miocenica potenzialmente fossiliferi e di grande interesse nel panorama paleontologico italiano ed europeo.

ESPRESSIONE DEL PARERE ENDOPROCEDIMENTALE









Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, le integrazioni trasmesse, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole al progetto definitivo nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 7 (Area funzionale Paesaggio) e dal n. 1 al n. 4 (Area funzionale Patrimonio Archeologico):

Area funzionale: Paesaggio

- 1. tutte le strutture, in particolar modo quelle in vista e in elevato, dovranno essere conservate in perfetto stato di conservazione affinché esse stesse non costituiscano degrado o detrimento per l'ambito paesaggistico di riferimento. In particolar modo per gli elementi lignei previsti a rivestimento del setto di servizio e dei setti di separazione dei flussi delle turbine sporgenti dal pelo libero (circa un metro in condizione di esercizio) dovranno essere previsti interventi di manutenzione programmata che ne consentano la conservazione nel tempo, in ragione della collocazione a pelo d'acqua e dell'esposizione degli elementi agli agenti atmosferici;
- 2. per ciò che concerne il rivestimento del muro perimetrale in sponda sinistra, si chiede che l'apparecchiatura muraria di rivestimento sia realizzata con andamento "a corsi regolari" evitando rivestimenti del tipo ad opus incertum; in fase di cantiere dovranno essere predisposte campionature e prove da sottoporre all'Ufficio scrivente. Le sponde dovranno essere in ogni modo rivegetate;
- 3. la stessa tecnica di posa del rivestimento lapideo, dovrà essere impiegata per le parti in elevato dell'edificio di accesso e del locale di automazione;
- 4. eventuali elementi in acciaio previsti a vista (scale alla marinara, scale di rimonta fauna ittica) non dovranno in alcun modo essere riflettenti;
- 5. per ciò che concerne le aree adiacenti alla realizzazione dell'impianto di cui alle tavole A3-11 e A5-1-R1 e SA-10, si precisa che i percorsi dovranno essere realizzati in terra naturale, così come la pista ciclabile dovrà avere la cromia superficiale della sabbia locale e delle terre della rocca di Barbaresco. In fase di cantiere dovranno essere predisposte campionature e prove da sottoporre all'Ufficio scrivente;
- 6. considerate le "Proposte di misure compensative da realizzarsi in seguito alla messa in esercizio dell'impianto" e la effettiva fattibilità degli interventi, si ritiene che la proposta di compensazione contrassegnata dal numero 3 (tre), posta a poche centinaia di metri a monte della traversa sia quella che in primis andrebbe a incidere nella riqualificazione dell'ambito di paesaggio interessato dall'intervento e pertanto se ne esprime parere favorevole;
- 7. vengano evidenziate e documentate, in fase di cantiere, eventuali opere annesse al Canale San Manzano in sponda destra, anche in relazione alla funzione di detto canale di connettività ecologica tra il settore della ZPS Stagni di Neive e l'area oggetto di intervento.

Area funzionale: Patrimonio archeologico

1. sia assicurata, per le opere in alveo, l'assistenza paleontologica continuativa (in particolare durante le operazioni di scavo del substrato marnoso), da parte di operatori paleontologi di provata esperienza sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza, ma senza oneri per questo ufficio, al fine di scongiurare il







danneggiamento a depositi in giacitura profonda e garantire la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti paleontologici, ai sensi del citato D. Legs.vo 42/2004. Analoghe considerazioni valgono per la realizzazione della scala di risalita ittica e le opere di riprofilatura della sponda destra (dove sarà ripristinata la presa per il Canale S. Marzano), il cui substrato è costituito dalle argille marnose delle Marne di S. Agata Fossili.

- 2. per quanto concerne le opere fuori alveo, preso atto che non sono previsti scavi e/o movimento terra per la costruzione di nuove piste di accesso né per la centrale (costruita interamente in alveo) ma che le opere di scavo riguarderanno esclusivamente la posa dell'elettrodotto, data la tipologia di questo intervento (scavi lineari per un massimo di 1,5 m di profondità, che interesseranno il suolo e parzialmente la copertura recente, senza intaccare il substrato marnoso-argilloso) e le sue eventuali problematiche (accesso ai fondi etc.), per gli scavi finalizzati alla posa dell'elettrodotto si richiede l'assistenza archeologica continuativa, da parte di operatori archeologi specializzati e sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza, ma senza oneri per questo ufficio, al fine di scongiurare il danneggiamento a strutture o depositi in giacitura profonda, consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici, ai sensi del citato D. Legs. vo 42/2004;
- 3. che gli eventuali siti di interesse archeologico e/o paleontologico individuati nel corso dell'intervento, siano esaustivamente esplorati prima dell'esecuzione dell'opera;
- 4. qualsiasi opera di scavo, anche superficiale, eventualmente introdotta in variante agli elaborati attuali, soprattutto per quanto riguarda eventuali variazioni delle quote di profondità, che possa compromettere la stratigrafia archeologica e/o paleontologica, dovrà essere soggetta ad apposita valutazione e autorizzazione di competenza >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 16452 del 02/11/2017 ha chiesto al Servizio II della medesima Direzione generale quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito in ultimo alla nota dello scrivente Servizio V prot. n. 7640 del 27/07/2016, si evidenzia a codesto Servizio II che la competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 4169 del 07/10/2016, già direttamente indirizzata a codesto Ufficio, ha espresso il proprio relativo definitivo parere endoprocedimentale.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Servizio II di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico come evidenziati dal competente Ufficio periferico.

Al Servizio II si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea depositata presso questo Servizio V prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento. Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 17344 del 09/11/2016 ha trasmesso le seguenti valutazioni di competenza:

< In riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio II ha esaminato la nota prot. 4169 del 7.10.16 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, pur evidenziando il fatto che il livello di rischio archeologico risulta medio e medio-alto sia</p>









per quanto concerne i beni archeologici, sia per quanto concerne quelli paleontologici, non richiede l'attivazione della verifica archeologica di cui all'art. 96, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 bensì l'assistenza continuativa da parte di operatori «di provata esperienza sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza» medesima e l'esplorazione esaustiva dei siti eventualmente individuati nel corso dell'intervento.

Tale scelta è motivata con il fatto che i beni paleontologici sono in alveo e le opere fuori alveo riguarderanno esclusivamente la realizzazione dell'elettrodotto, per il quale sono previsti «scavi lineari per un massimo di 1,5 m di profondità, che interesseranno il suolo e parzialmente la copertura recente, senza intaccare il substrato marnoso-argilloso».

Considerato quanto dettagliatamente descritto dalla Soprintendenza territoriale sulla base delle Relazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico e paleontologico, si concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza medesima >.

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 18/10/2017 chiedeva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, "... in seguito al parere AIPo, avente protocollo ministeriale m_amte.dva.registro.ufficiale.i.0024149.04-10-2016 ... la sospensiva di mesi due nell'ambito del procedimento di espressione del parere nella fase di valutazione della procedura di VIA di competenza statale. La sospensiva ha lo scopo di permettere alla scrivente un'analisi approfondita dei motivi che hanno portato al suddetto parere dell'AIPo oltre a garantire il tempo necessario alla formulazione delle eventuali controdeduzioni ...".

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.U.25911 del 24/10/2016, sulla base di quanto chiesto dalla Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 18/10/2017, ha comunicato quanto segue:

< Con nota del 18/10/2016, acquisita al prot. DVA-0025492 del 19/10/2016, codesta Società, a seguito del parere dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, acquisito dalla scrivente per il tramite della Regione Piemonte al prot. DVA-0024149 del 04/10/2016, ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento in epigrafe per un periodo di due mesi "allo scopo di permettere alla scrivente un'analisi approfondita dei motivi che hanno portato al suddetto parere dell'AIPO oltre a garantire il tempo necessario alla formulazione delle eventuali controdeduzioni".</p>

Alla luce delle motivazioni addotte, con la presente si accoglie la richiesta di sospensione del procedimento di V.I.A. per un periodo di due mesi a partire dalla data di protocollo della presente >.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 3808 dell'11/11/2016 ha convocato una riunione presso la propria sede per il 01/12/2016, quindi rinviata al 12/12/2016 con nota della medesima Commissione prot. n. 4004 del 29/11/2016, alla quale ha partecipato anche il Responsabile del procedimento della Direzione generale ABAP, nonché il proponente e i rappresentanti dell'AIPo e dell'Autorità di Bacino del fiume Po, e della quale riunione la stessa Commissione ha redatto specifico resoconto, trasmesso per le vie brevi ai partecipanti il 28/12/2016 e alla quale ha risposto in pari data per le vie brevi il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP al fine di evidenziare ancora una volta le conseguenze derivanti per la valutazione del progetto di cui trattasi dal parere negativo di compatibilità con il PAI espresso dall'AIPo, sulla base di quanto prescritto dall'art. 14, co. 10, delle Norme di Attuazione dell'allora riadottato Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) con nota prot. n. 23419 del



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416



21/09/2016 (trasmessa per le vie brevi alla Direzione generale ABAP dalla Regione Piemonte il 14/12/2016, insieme alla relativa nota di trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 42058 del 03/10/2016) ha rilasciato alla Regione Piemonte il proprio parere sul progetto di cui trattasi, concludendo quindi con l'espressione in merito di un "... Parere Negativo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I.".

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 9-4054 del 17/10/2016 (trasmessa a mezzo e-mail PEC della Direzione Generale Ambiente, governo e tutela del territorio del 20/10/2016, prot. n. 25914/2016) ha espresso una valutazione sul progetto di cui trattasi per il quale ha ritenuto che "... allo stato attuale, non sussistano i presupposti per esprimere un compiuto parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...", stante anche quanto in premessa della stessa Delibera affermato essere stato espresso dall'AIPo con il parere n. 23419 del 21/09/2016, che costituirebbe "... un elemento ostativo all'espressione del compiuto parere regionale, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, in quanto il citato parere dell'AIPo preclude la conclusione positiva del successivo procedimento di concessione, configurandosi quale parere obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio della concessione a derivare, ai sensi del R.D. 523/1904

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.30700 del 20/12/2016, sulla base di quanto chiesto dalla Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 15/12/2016 (non pervenuta alla Direzione generale ABAP), ha comunicato quanto segue:

< Con nota prot. DVA-0025911 del 24/10/2016 la scrivente ha accolto la richiesta di sospensione del procedimento in epigrafe, avanzata dalla Soc. Tanaro Power S.p.A., per un periodo di due mesi "allo scopo di permettere alla scrivente un'analisi approfondita dei motivi che hanno portato al suddetto parere dell'AIPo oltre a garantire il tempo necessario alla formulazione delle eventuali controdeduzioni".

Con nota del 15/12/2016, acquisita al prot. DVA-0030365 del 16/12/2016, la Società ha avanzato richiesta di "ulteriore sospensiva di due mesi a partire dalla sospensione concessa con nota del 24/10/2016 prot. DVA-2016-0025911 [...]" necessaria "per meglio adattare la memoria di controdeduzioni al parere AIPo prot. 0024149 del 04/10/2016 a seguito della recente riunione avvenuta presso il Ministero dell'Ambiente il giorno 12/12/2016".

Alla luce delle motivazioni addotte, con la presente si accoglie la richiesta di sospensione del procedimento di V.I.A. per un periodo di due mesi a partire dal 24/12/2016>.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 1931 del 23/01/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito a quanto comunicato per le vie brevi con e-mail del 28/12/2016 a cura del RUP di questo Servizio V, si evidenzia a codesto Servizio II della DG ABAP e a codesta Soprintendenza ABAP che a seguito di una nuova richiesta della Società TANARO S.p.A. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 30700 del 20/12/2016 (pervenuta allo scrivente Servizio V solo l'11/01/2017) ha concesso una ulteriore proroga di due mesi della sospensione del procedimento a decorrere dal 24/12/2016.

Per quanto sopra e considerata la rilevanza di acquisire, anche da parte di questo Ministero, le controdeduzioni della proponente al parere negativo di compatibilità con il P.A.I. espresso dall'AIPo (che si allega nuovamente alla presente), per la verifica della compatibilità del progetto di cui trattasi con il



attività culturali e del turismo

"Tutela del paesaggio"

19

Servizio V



vigente Piano paesaggistico regionale, si preannuncia che non appena ricevute le suddette controdeduzioni questo Servizio V provvederà a chiedere a codesti Uffici un nuovo contributo istruttorio e parere endoprocedimentale in aggiornamento od eventuale conferma di quelli già rispettivamente espressi con note prot. n. 17344 del 09/11/2016 e prot. n. 4169 del 07/10/2016.

Con l'occasione si trasmette anche il parere espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-4054 del 17/10/2016.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 23/02/2017 (inoltrata nuovamente il 28/02/2017) ha trasmesso le proprie "... controdeduzioni relative al parere della Regione Piemonte nell'ambito della valutazione ambientale espresso con delibera della Giunta regionale del Piemonte, d.g.r. n. 9-4054 del 17 ottobre 2016 ...".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.4571 del 27/02/2017, a seguito della presentazione delle suddette controdeduzioni, ha disposto il riavvio del procedimento già sospeso a seguito delle richieste della Società Tanaro Power S.p.A.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7460 del 10/03/2017 (trasmessa al proponente con nota prot. n. 11775 del 14/04/2017) ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 1931 del 23/01/2017 (allegata alla presente per facilità di lettura), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società TANARO POWER S.p.A. con nota del 23/02/2017 ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione integrativa volontaria relativa alle controdeduzioni al parere reso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-4054 del 17/10/2017.</p>

La predetta documentazione è consultabile sul sito del MATTM all'indirizzo: http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1570/2568

=> "Documentazione" => "Controdeduzioni".

In particolare, con le suddette controdeduzioni la Società TANARO POWER S.p.A. fornisce anche valutazioni sul parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) prot. n. 23419 del 21/09/2016, con il quale la stessa aveva espresso un "parere negativo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di Compatibilità con il P.A.I.".

La suddetta espressione negativa risulta rilevante ai fini della determinazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto con le prescrizioni immediatamente vigenti del Piano paesaggistico regionale riadottato il 18/05/2016 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "18/05/2015"] (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, comma 10).

Per quanto sopra e considerato che la valutazione del progetto proposto in merito alla sua compatibilità con il P.A.I. esula dalle competenze attribuite a questo Ministero e risultano demandate alla Regione Piemonte nell'ambito dell'espressione del relativo parere definitivo per la procedura di cui trattasi, si chiede alla medesima Regione Piemonte di voler trasmettere, alla luce di quanto controdedotto dalla proponente, a questa Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza ABAP il proprio parere definitivo sul progetto di cui trattasi, al fine di consentire alla scrivente di formulare il proprio per le successive determinazioni del Ministro.

A codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria, di conseguenza, si chiede di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP (Servizio II e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento del nuovo parere



20



della Regione Piemonte, il proprio definitivo parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, a conferma o modifica di quello già espresso con la nota prot. n. 4169 del 07/10/2016.

Il suddetto nuovo parere endoprocedimentale deve comunque essere conforme, per le rispettive parti disciplinari del Paesaggio e del Patrimonio archeologico (per le quali si farà distinto riferimento nel parere sia per la parte di valutazione che, eventualmente, prescrittiva), ai modelli allegati alla Circolare n. 5/2010 dell'ex Direzione Generale PBAAC.

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire allo scrivente Servizio V il tempestivo inoltro delle determinazioni istruttorie tecniche di questa Direzione generale ABAP all'Ufficio di Gabinetto per le successive determinazioni dell'On. Ministro ai sensi del DM n. 44/2016.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio nuovo contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi – a conferma o modifica di quello già espresso con la nota prot. n. 17344 del 09/11/2016 -, dopo aver acquisito il parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Regione Piemonte** con nota prot. n. 12966 del 15/03/2017 ha riscontrato la richiesta della Direzione generale ABAP del 10/03/2017, comunicando quanto segue:

< Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, conclusosi con D.G.R. n. 9-4054 del 17/10/2016, ed in riscontro alla richiesta di ulteriore parere formulata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota n. 7460 del 10/03/2017, si evidenzia quanto segue.</p>

Le controdeduzioni trasmesse in data 23/02/2017 dalla Società Tanaro Power S.p.A., pur riportando sulla copertina dell'elaborato il riferimento al parere espresso dalla Regione Piemonte con la suddetta deliberazione, non riguardano, se non in minima parte, le criticità trattate dal provvedimento regionale e attinenti alla qualità ambientale del corpo idrico, peraltro già risolte in termini di prescrizioni, bensì quelle di natura prettamente idraulica e geomorfologica (nulla osta idraulico ex RD 523/1904 e compatibilità con il P.A.I.) trattate dall'AIPo, di concerto con l'Autorità di Bacino del fiume Po, con nota prot. n. 23419 del 21/09/2016, e su cui la Regione non ha competenza diretta.

A tal proposito, si sottolinea che l'espressione della compatibilità dell'intervento con il P.A.I. non è affatto demandata alla Regione Piemonte, ma resta in capo all'Autorità di Bacino del fiume Po e all'autorità idraulica (AIPo) che, attualmente, non hanno modificato i propri pareri.

Si invitano pertanto i due Enti suddetti (AdBPo e AIPo) a fornire riscontro alle controdeduzioni della Società Tanaro Power S.p.A., richieste a seguito di una riunione condotta in data 12/12/2016 presso il Ministero dell'Ambiente, in mancanza del quale la Regione Piemonte non possiede ragione né titolo per modificare il proprio parere già espresso con D.G.R. n. 9-4054 del 17/10/2016.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 11775 del 14/04/2017 ha comunicato quanto segue:









< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7460 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, foreste, Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 12966 del 15/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica che a seguito della presentazione delle controdeduzioni della Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 23/02/2017 non risulta alla stessa Regione che l'AIPo abbia mutato il proprio parere negativo di compatibilità con il P.A.I. prot. n. 23419 del 21/09/2016 e, ancora, "... che l'espressione della compatibilità dell'intervento con il medesimo P.A.I. non è affatto demandata alla stessa Regione, ma resta in capo all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'autorità idraulica (AIPO) ...".

Per quanto sopra, si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se a seguito della presentazione delle controdeduzioni della Società Tanaro Power S.p.A. di cui alla relativa nota del 23/02/2017, si sia provveduto a modificare il parere negativo di compatibilità con il P.A.I. reso da quest'ultima con nota prot. n. 23419 del 21/09/2016, anche in riferimento alla necessità di stabilire se il progetto di cui trattasi possa definirsi quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10) e, quindi, alla possibilità di definire il parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.16462 del 12/07/2017, visto il parere n. 2445 del 23/06/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha comunicato ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 i conseguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del proponente, come di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento al procedimento in oggetto indicato, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere n. 2445 del 23/06/2017, acquisito al prot. DVA-16037 del 07/07/2017, che si allega alla presente, con il quale, nel ritenere "carenti e insufficienti la documentazione integrativa allo SIA, i chiarimenti spontanei forniti e le controdeduzioni formulate dal Proponente rispetto a quanto rappresentato dall 'AIPo [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto definitivo di "Realizzazione di un impianto idroelettrico nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (CN) [..] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 15212006 e ssmm.ii, [...]".

Poiché quanto sopra enunciato comporta la archiviazione del procedimento, nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che con la presente si sollecita, si ritiene di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Al riguardo, si evidenzia che la Società potrà avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui al citato art. 10-bis della Legge n. 241/90, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni,



e del turismo Tutela del paesaggio" Servizio V -

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.beap.beniculturali.it



eventualmente corredate da documentazione esplicativa. Si precisa che, nel caso codesta Società intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite pec >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 12/07/2017 è allegato il parere n. 2445 del 23/06/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nel quale la stessa ha, tra l'altro, "...VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato nei contributi di Enti intervenuti nell'istruttoria di VIA nonché da eventi recenti; RITENUTI carenti e insufficienti la documentazione integrativa allo SIA, i chiarimenti spontanei forniti e le controdeduzioni formulate dal Proponente rispetto a quanto rappresentato dall'AIPo nel corso dell'istruttoria, non essendo mutate le condizioni che appaiono ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento; VALUTATO, pertanto, che non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione, poiché le criticità riscontrate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) e dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), non sono state superate dalla documentazione prodotta dal Proponente; VISTO l'art. 26, comma 3ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera e) del D.Lgs. n. 128/2010, ai sensi del quale "nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione"; Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS RITIENE di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto definitivo di Realizzazione di un impianto idroelettrico nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (CN), nella Regione Piemonte, presentato dalla Tanaro Power S.p.A. (Proponente), ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010 ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 22077 del 28/07/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito a quanto comunicato al proponente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.16462 del 12/07/2017, in attesa di ricevere anche questo Ministero (Direzione generale ABAP e Soprintendenza ABAP) copia delle eventuali controdeduzioni della Società Tanaro Power S.p.A. in merito al parere n. 2445 del 23/06/2017 rilasciato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS nel senso di "... ritenere di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto definitivo ... ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 ...", si riscontra con la presente il sollecito avanzato con la suddetta nota da codesto stesso Ministero in merito alla necessità di acquisire il parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP.</p>

Nel merito, si deve premettere che questa Direzione generale ABAP - a seguito di quanto comunicato dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 12966 del 15/03/2017 (citata nel parere della CTVA n. 2445 del 23/06/2017 alla p. 30 con i relativi riferimenti di classificazione) e sulla base di quanto già discusso anche con l'Autorità di Bacino del fiume Po e l'AIPo durante la riunione svoltasi il 12/12/2016 presso la stessa CTVA – aveva chiesto con nota prot. n. 11775 del 14/04/2017 (trasmessa a tutti i soggetti pubblici coinvolti nella valutazione) quanto segue:



23

dei beni e delle attività culturali e del turismo



< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7460 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte — Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, foreste, Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 12966 del 15/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica che a seguito della presentazione delle controdeduzioni della Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 23/02/2017 non risulta alla stessa Regione che l'AIPo abbia mutato il proprio parere negativo di compatibilità con il P.A.I. prot. n. 23419 del 21/09/2016 e, ancora, "... che l'espressione della compatibilità dell'intervento con il medesimo P.A.I. non è affatto demandata alla stessa Regione, ma resta in capo all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'autorità idraulica (AIPO) ...".</p>

Per quanto sopra, si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se a seguito della presentazione delle controdeduzioni della Società Tanaro Power S.p.A. di cui alla relativa nota del 23/02/2017, si sia provveduto a modificare il parere negativo di compatibilità con il P.A.I. reso da quest'ultima con nota prot. n. 23419 del 21/09/2016, anche in riferimento alla necessità di stabilire se il progetto di cui trattasi possa definirsi quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10) e, quindi, alla possibilità di definire il parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

Per quanto sopra, appare alla scrivente che ad oggi non siano state acquisite agli atti del procedimento le più congrue valutazioni a quanto controdedotto dalla Società Tanaro Power S.p.A. con la nota del 23/02/2017 in merito alla possibilità di poter definire il progetto di cui trattasi "... quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica ...", anche attraverso la preannunciata richiesta di un parere in merito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

In ogni caso e visto quanto richiesto dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 12966 del 15/03/2017, si chiede all'Autorità Interregionale per il fiume Po (AIPo) se a seguito della presentazione da parte del proponente delle controdeduzioni del 23/02/2017 - anche in merito al parere negativo rilasciato il 21/09/2016 (prot. n. 23419) - abbia provveduto ad emettere un nuovo parere sulla compatibilità con il PAI del progetto di cui trattasi.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10) e, quindi, alla possibilità di definire il parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che, a seguito della trasmissione della suddetta nota del 28/07/2017, non è pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte dello stesso proponente ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, come anche delle altre Amministrazioni in indirizzo della stessa nota, la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 27247 del 02/10/2017 ha comunicato quanto segue:



24

dei beni e delle attività culturali e del turismo



< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito a quanto comunicato al proponente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.16462 del 12/07/2017 ed alla nota della scrivente prot. n. 22077 del 28/07/2017, si deve evidenziare che alla data della presente non è pervenuto alcun riscontro in merito.

Per quanto sopra, si deve chiedere alla Società Tanaro Power S.p.A. se, a seguito della ricezione della suddetta nota del MATTM, abbia presentato proprie "osservazioni" e, se del caso, si chiede a codesto proponente di trasmetterne copia anche a questa Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria.

All'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) si richiede se abbia provveduto ad emettere un nuovo parere sulla compatibilità con il PAI del progetto di cui trattasi, ovvero si debba intendere confermato quello già espresso il 21/09/2016 (prot. n. 23419) anche alla luce delle relative controdeduzioni presentate dal proponente il 23/02/2017.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto al fine di poter esprimere il proprio parere tecnico istruttorio sul progetto di cui trattasi, che in assenza di un riscontro anche alla presente si dovrà comunque emanare entro 15 giorni dalla ricezione della presente >.

CONSIDERATO che la Società Tanaro Power S.p.A. con nota del 29/09/2017 (pervenuta alla Direzione generale ABAP – Servizio V, *Tutela del paesaggio*, il 02/10/2017 in contemporanea con l'inoltro della suddetta comunicazione di pari data prot. n. 27247), recante una "memoria integrativa" facente seguito alla comunicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, e alla relativa "... successiva comunicazione della Tanaro Power del 24/07/2017 acquisita al vostro prot. DVA-17427 ...", non pervenuta alla Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che, per gli aspetti inerenti alle competenze attribuite a questo Ministero per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e il paesaggio, si deve osservare preliminarmente ed in merito a quanto esposto nella suddetta "memoria integrativa" che il procedimento nell'ambito del quale è espresso il presente parere tecnico istruttorio è unicamente quello disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 per la Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, attivato su specifica e distinta istanza della Società Tanaro Power S.p.A. come sopra citata. Il progetto di cui trattasi è risultato incompatibile con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) a seguito dell'acquisizione del parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) del 21/09/2016 e, di conseguenza, con quanto prescritto dalle Norme di Attuazione del riadottato e, quindi, approvato Piano paesaggistico regionale, il quale nelle relative Norme di Attuazione ha fatto "fermo" con l'articolo 14, co. 10 (ovvero co. 11 del medesimo articolo approvato con DCR n. 233-35836 del 03/10/2017) le prescrizioni del P.A.I. e sul quale aspetto di competenza della medesima Amministrazione la Società Tanaro Power S.p.A. non solleva contrarietà di competenza (cfr. p. 3/12 della suddetta "memoria"). Di seguito la "memoria" tratta nel paragrafo "La tutela paesaggistica delle sezioni fluviali" delle cosiddette aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 – segnatamente di quella di cui al relativo co. 1, lett. c) – evidenziandone l'origine nel 1985 ed osservandone una distinzione "dai vincoli morfologici introducibili con la strumentazione di pianificazione urbanistica", di cui è però oscura la particolare attinenza con quanto qui in valutazione. Di seguito si afferma che il vincolo paesaggistico in questione "è relativo e non assoluto", ma senza ulteriori specificazioni rispetto a quale posseduto aspetto degli stessi vincoli questo dovrebbe essere motivo di evidenziazione. Al contrario, si sarebbe dovuto più appropriatamente riferirsi - se queste possa essere interpretabile come intenzione - alle previsioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 146 del medesimo decreto al fine di riportare il corretto intendimento della legge in materia









di distruzione e pregiudizio dei beni paesaggistici e delle forme previste per la relativa modificazione. Di fatto, la legge prevede uno specifico procedimento definito quale autorizzazione paesaggistica preventiva per la modifica dei beni paesaggistici – che si applica e si conforma in modi diversi a seconda delle diverse fattispecie procedurali nell'ambito del quale si può di volta in volta svolgere - e nessun procedimento cosiddetto "ex post" come quello citato dal proponente, in verità relativo alla diversa fattispecie della ricognizione negativa dello stesso tipo di bene tutelato per legge. In ogni caso, l'atto di autorizzazione paesaggistica è distinto rispetto a quello della valutazione di impatto ambientale, anche se lo può ricomprendere nel relativo provvedimento di compatibilità ambientale (vedi, in ultimo e tra l'altro, la riforma introdotta dal D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006 con l'introduzione del "Provvedimento unico in materia ambientale" di cui all'articolo 27 di quest'ultimo decreto). Come di seguito più dettagliatamente esposto, il riferimento ineludibile per la valutazione del progetto di cui trattasi è l'avvenuto rispetto delle prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale, immediatamente prevalenti fin dalla sua adozione, tra cui quella del co. 10 (ovvero 11) dell'articolo 14 delle relative Norme di Attuazione in riferimento al P.A.I., per il quale nella fase istruttoria del presente procedimento si è acquisita la valutazione negativa di compatibilità dall'AIPo. Si ritiene che in ogni caso tutti gli effetti - positivi e negativi - derivanti dalla proposta progettuale siano stati valutati da questo Ministero nel corso del procedimento, ma di fatto dovendosi alla fine riscontrare una diretta incompatibilità con la predetta prescrizione d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dell'area tutelata per legge direttamente interferita dal progetto, così come sancita dal Piano paesaggistico regionale, il quale non ne ha sancito nella prevista ricognizione ai sensi dell'articolo 143, co. 1, del D.Lgs. 42/2004, l'irrilevanza di cui al co. 3 dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo (cfr. p. 12/12 delle "memorie"). Si può, inoltre, assicurare il proponente che per la presente valutazione si è tenuto conto delle sole opere proposte e direttamente connesse con l'intervento presentato dalla Società Tanaro Power S.p.A. Per quanto attiene alle valutazioni di merito idrauliche non si può che rimandare ai pareri resi dalle competenti Amministrazioni pubbliche.


CONSIDERATO che per il tramite della Provincia di Cuneo (e-mail PEC prot. n. 1662 del 13/01/2016) è pervenuta una osservazione del pubblico, a cura del Sig. Davide Barberis, relativa alla dichiarata presenza nell'ambito delle aree interessate dal progetto di "... una popolazione di Microcondylaea compressa ... protetta a livello della Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat ...", la cui materia di competenza non è tuttavia attribuita a questo Ministero.

CONISDERATO che sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata consultata l'osservazione presentata dalla Società EDISON S.p.A. con nota prot. n. ASEE-SviiPU2540 del 23/11/2015, con la quale per gli ambiti di competenza di questo Ministero si rileva la mancata presentazione di documentazione relativa alla Verifica preventiva del rischio archeologico di cui all'ex D.Lgs. 163/2006 alla quale è stato posto rimedio dal proponente nel seguito del procedimento per come richiesto dalla ex Soprintendenza Archeologia del Piemonte e confermato nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP prot. n. 4169 del 07/10/2016. Inoltre, si deve evidenziare che con l'elaborato integrativo del luglio 2016 n. SA-10, relativo alle "Proposte di misure compensative da realizzarsi a seguito della messa in esercizio dell'impianto", il proponente ha risposto in merito alle compensazioni anche boschive ritenute necessarie.

CONSIDERATO che sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata consultata l'osservazione presentata dall'Autorità di bacino del Fiume Po, segnatamente con nota prot. n. 7793/41 del 17/11/2015, con la quale si rinviene, tra l'altro, la competenza dell'AIPo all'espressione del











parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici dei corsi d'acqua, ai sensi dell'articolo 38 delle NA del PAI e delle collegate Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traverse e Direttiva sedimenti.

CONSIDERATO che sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato comunque consultato il documento della Società Tanaro Power S.p.A. denominato "Chiarimenti spontanei a seguito conferenza dei servizi del 08-09-2016" (datato "Settembre 2016"), non inoltrato a questo Ministero.

CONSIDERATO che sulla medesima area interessata dal progetto di cui trattasi è stato precedentemente presentato da un diverso proponente un analogo progetto di ricostruzione della traversa esistente con la realizzazione di un impianto idroelettrico (in particolare dalla Società EDISON S.p.A.; MATTM-DVA: ID VIP 2632), per il quale è stato già emesso un favorevole decreto di compatibilità ambientale con DM n. 33 del 16/02/2016, anche sulla base del parere favorevole del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 4101 del 19/02/2015 e di quello della Regione Piemonte con DGR n. 22-1005 del 09/02/2015 - integrato con DGR n. 42-1756 del 13/07/2015 -, tuttavia senza che nell'ambito dello stesso procedimento sia stata espressa una valutazione di non compatibilità dello stesso progetto con il PAI, benché l'AIPo sia stata coinvolta nell'endoprocedimento di competenza regionale come risulta dalla lettura delle stesse delibere di Giunta regionale e che il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ne abbia comunque prevista la preventiva acquisizione nella prescrizione a) del proprio parere n. 1871 del 25/09/2015. Per quanto sopra e visto quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il parere ex art. 9 del DM 150/2007 n. 1936 dell'11/12/2015 (consultabile nel sito: www.va.minambiente.it; ID VIP: 2632, sezione "Provvedimento di compatibilità ambientale") relativo al suddetto progetto e a quello di cui trattasi delle Società EDISON S.p.A. e TANARO POWER S.p.A. in merito alla loro alternatività, cumulabilità e valutazione separata, con il rimando della valutazione comparativa e/o congiunta dei progetti ricadenti alternativamente nello stesso sito ai successivi procedimenti concessori ed autorizzatori di competenza non statale, la Direzione generale ABAP deve provvedere all'istruttoria procedimentale di competenza nel presente procedimento di valutazione di impatto ambientale nel senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quindi, considerando i diversi progetti quali alternativi e non cumulabili tra loro.

CONSIDERATO che successivamente all'avvio del presente procedimento è stato presentato alla valutazione di impatto ambientale un terzo progetto di demolizione della traversa esistente e crollata parzialmente con la contemporanea costruzione di un diverso impianto idroelettrico a cura della Società San Francesco Energie S.p.A. (MATTM-DVA: ID_VIP 3524-3525), la cui istruttoria da parte della Direzione generale ABAP deve essere svolta nell'identico senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in quanto trattasi, anche questo, di progetto alternativo ai primi due sopra citati.

CONSIDERATO quanto previsto dal previgente Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale del Piemonte (D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, pubblicato nel BURP n. 20 del 21/05/2015), in particolare dall'articolo 14, Sistema idrografico, delle relative Norme di Attuazione, il quale al comma 10 stabilisce quale prescrizione che "... All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche



Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416



paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale".

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che il previgente articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale riadottato il 18/05/2015, è stato sostituito nell'approvato Piano paesaggistico regionale e nella parte relativa alle Prescrizioni indicate in quest'ultimo dal seguente comma 11: "... Art. 14. Sistema idrografico ... Prescrizioni ... [11]. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

CONSIDERATO, pertanto, che la prescrizione di cui sopra, riferita al comma 11 dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione dell'approvato Piano paesaggistico regionale, non mutano la precedente impostazione nel considerare ferme le prescrizioni del PAI, al quale il progetto di cui trattasi non è risultato compatibile sulla base di quanto affermato nel parere prot. n. 23419 del 21/09/2016 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si localizza all'interno della cosiddetta zona fluviale "interna" definita dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale e sempre in area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, risulta non compatibile con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – come desumibile dal parere reso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) il 21/09/2016 - e di conseguenza con quanto prescritto dalle Norme di Attuazione dell'approvato Piano paesaggistico regionale nel senso sopra riferito, non potendosi comunque considerare risolutive per la suddetta incompatibilità le misure compensative proposte dalla Società Tanaro Power S.p.A. in quanto non conseguentemente risolutive delle criticità rilevate dall'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo) nel proprio parere del 21/09/2016 rispetto alla conformità con il PAI.

CONSIDERATO che successivamente al parere reso dall'AIPo il 21/09/2016, la stessa Agenzia non ha ritenuto di modificare quanto già affermato per il progetto di cui trattasi nello stesso parere non essere



28

dei beni e delle attività culturali e del turismo



compatibile con il PAI, così come verificato per le vie brevi il 24/10/2017 dal Responsabile del procedimento presso la stessa AIPo.

CONSIDERATO che l'approvato Piano paesaggistico regionale, anche come illustrato nella "Relazione paesaggistica" dell'ottobre 2014 (aggiornata nel luglio 2016), individua ancora l'area oggetto d'intervento nell'Ambito di paesaggio n. 64, Basse Langhe, nella relativa Unità di paesaggio n. 6411 "Barbaresco e affacci sul Tanaro e sulla conca albese", e quindi nella fascia fluviale interna e allargata (di cui al sopra citato articolo 14 delle Norme di Attuazione). La Scheda di Ambito n. 64 allegata al Piano paesaggistico reginale individua le caratteristiche naturali e le emergenze fisico-naturalistiche dell'area interessata, che è dall'AIPo definita ancora caratterizzata "da condizioni di significativa naturalità" (cfr. parere del 21/09/2016, p. 3), che pertanto deve essere comunque oggetto di conservazione e recupero per il mantenimento delle qualità paesaggistiche riconosciute dal Piano paesaggistico regionale per la relativa Unità di paesaggio (cfr. art. 11 delle Norme di Attuazione). L'intervento proposto ricade anche, per la sponda idrografica destra, in area di buffer zone A del sito UNESCO de I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, la cui disciplina di gestione ed uso, cogente ed immediatamente prevalente, è stabilita dalle prescrizioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale e, quindi, si colloca l'intervento (per la parte non interessata dalla nuova centrale) in un'area per la quale le opere previste devono essere previste dagli strumenti urbanistici ed edilizi interessati come definiti dalle lettere da a) a g) del comma 6 del medesimo art. 33.

CONSIDERATO che il progetto presentato prevede la demolizione della porzione rimasta di sbarramento esistente e la ricostruzione della traversa (crollata parzialmente anche nel 2010), che sarà realizzata in calcestruzzo armato e massi cementati, ed avrà una quota in sommità identica a quella della traversa crollata (148.40 m s.l.m.). In sponda destra si procederà al ripristino della derivazione ad uso irriguo del Canale San Marzano (attualmente non fruibile) e alla realizzazione di una scala di rimonta della fauna ittica in modo da garantire la continuità idraulica del F. Tanaro. Al fine di consentire lo sfruttamento idroelettrico dell'opera si prevede di installare, sopra la traversa fissa in c.a., uno sbarramento mobile, completamente abbattibile, avente un'altezza di 0.80 m (quota in sommità di 149.20 m s.l.m.) e di realizzare una centrale idroelettrica in corpo traversa, completamente sommersa. L'intervento in progetto prevede, anche, quale opera connessa un collegamento elettrico interrato della centrale alla cabina elettrica prevista nella zona industriale di Castagnito, in località Baraccone; sono previste anche opere a compensazione ambientale a carattere forestale conseguenti alla messa in esercizio dell'impianto stesso.

CONSIDERATO che le ex competenti Soprintendenze di settore e la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra integralmente trascritti, hanno verificato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che dalle verifiche condotte dalla competente Soprintendenza ABAP nessun bene culturale vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 è direttamente interferito dal progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti tutti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalle competenti ex Soprintendenze di settore e, quindi, della competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale espresso da quest'ultima il 07/10/2016.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416



CONSIDERATO il contributo istruttorio trasmesso dal Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con nota del 09/11/2016.

CONSIDERATO, tuttavia, che solo successivamente all'emissione del suddetto parere endoprocedimentale del 07/10/2016 è stato acquisito il parere dell'AIPo del 21/09/2016, con il quale è stato espresso un parere negativo per il progetto di cui trattasi in quanto anche incompatibile con il PAI e, di conseguenza, per quanto di competenza di questo Ministero con la prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione dell'approvato Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che la dichiarata non compatibilità con il PAI non può essere diversamente interpretata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, alla quale pertanto e al fine di non aggravare ulteriormente il procedimento, non si è chiesto di esprimersi nuovamente, anche alla luce di quanto dichiarato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nel proprio parere del 23/06/2017 in merito al non superamento con la documentazione prodotta dal proponente delle criticità riscontrate dall'AIPo e dall'AdBPo.

ESAMINATI gli elaborati progettuali definitivi, il SIA, la *Relazione paesaggistica* e tutta l'ulteriore documentazione integrativa e le controdeduzioni prodotte dal proponente nel corso del procedimento.

CONSIDERATO quanto impartito dall'ex Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e



30



della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

VISTE quindi le valutazioni esposte nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; viste le valutazioni esposte nel contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP; visto il parere reso il 21/09/2016 sopra citato dall'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo) per il quale il progetto di cui trattasi non è compatibile con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); vista la prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo al progetto per un Impianto idroelettrico mediante la ricostruzione di sbarramento fluviale esistente ad uso irriguo con innalzamento abbattibile ad uso idroelettrico e centrale in corpo traversa sul fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (CN), per le ragioni sopra esposte di non conformità dello stesso progetto con la citata prescrizione delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.

Il Responsabile del Procedimento U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer (tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V Arch. Roberto Banchini



e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it